



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE



CIRCOLARE INFORMATIVA: FEBBRAIO 2024

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Concordato preventivo biennale **con effetto anticipato al 2024**

Le conseguenze sul secondo acconto con scadenza entro il 30 novembre

Al reddito va aggiunto il saldo di plus e minus valenze e di partecipazioni

È quanto prevede la versione definitiva del testo licenziato dal Consiglio dei ministri il 25 gennaio, dove è stabilito che per il primo periodo d'imposta di applicazione del concordato preventivo biennale (Cpd), anno d'imposta 2024, se l'acconto è versato in due rate, la seconda (scadenza il 30 novembre 2024) sarà calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto effettivamente già versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie.

SOSPENSIONI IN IVI AVVISI E LIEVE INADEMPIMENTO

Comunicazioni 36 bis (controllo automatizzato) - tassazione separata saldo - 36 ter (controllo formale): i pagamenti sono sospesi dal 01/08 al 04/09

Tali comunicazioni NON SARANNO INVIATE dal 01/08 al 31/08 e dal 01/12/ al 31/12

Lieve ritardo o inadempimento: per il pagamento a seguito di 36bis o 36ter :

- è tollerato un ritardo di 7 giorni
 - è tollerato un pagamento inferiore massimo del 3%
- la differenza sarà messa a ruolo

Rateizzazioni:

- la prima rata è tollerato un ritardo di 7 giorni
- per le rate successive, pagamento entro massimo la scadenza della rata successiva
- ultima rata, tolleranza massima 90 gg

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. 1491A



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

ROTTAMAZIONE QUATER – RIAPERTURA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO AL 15/03/2024

Riapre la rottamazione quater

Il 45,4% delle rate non pagate Per la terza edizione non saldati 7 euro su 10

Almeno 5,4 miliardi di euro tornano in gioco con la rimessione nei termini delle prime due rate della rottamazione quater delle cartelle. Rate che erano già state rinviate al 18 dicembre 2023 e ora l'emendamento dei relatori approvato in commissione al Milleproroghe sposta al 15 marzo 2024 (anche se con i cinque giorni di tolleranza saranno ammessi i pagamenti fino al 20 marzo).

AUTOTUTELA OBBLIGATORIA

Lo strumento dell'autotutela è divenuta obbligatoria per le seguenti ipotesi:

errore di persona e di calcolo, sull'individuazione del tributo e sul presupposto, errore materiale facilmente riconoscibile, mancata considerazione di pagamenti eseguiti, carenza di documentazione poi sanata.

CREDITO D'IMPOSTA BENI STRUMENTALI

NON NECESSARIO IL RIFERIMENTO NORMATIVO NEI DDT

Basta che sia indicato nella fattura e nella fattura ci siano i riferimenti a tutti i ddt

INVIO DATI AL STS: PERIODICITÀ SEMESTRALE A REGIME DAL 2024

A decorrere dal 2024 , è prevista la semestralizzazione a regime dell'invio dei dati delle spese sanitarie al STS.

Date da definire prossimamente

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



Studio Di Leone

COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

PERDITE SU CREDITI

Perdite su crediti - Sentenza Corte Cassazione - 4.1.2024, n. 223

Le perdite su crediti non sono deducibili qualora il contribuente non abbia documentato la ricorrenza degli elementi certi e precisi di inesigibilità “non avendo intrapreso alcuna azione utile per il loro recupero (raccomandata, pec etc), neppure quando la possibilità di provvedervi era stata evidenziata dal proprio consulente, essendosi avvalsa per esprimere la propria valutazione di inesigibilità dei crediti esclusivamente dei pareri resi dal consulente, privi di un corredo documentale idoneo a dimostrare la condizione di insolvibilità dei debitori”.

STOP CESSIONE CREDITO E SCONTO IN FATTURA «BLOCCO OPZIONI» SU SPESE AGEVOLATE ART. 119-TER

Viene previsto che, per le spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, il «blocco delle opzioni» di sconto e cessione di cui all'art. 2 co. 1 del DL 11/2023 si applica anche alle spese detraibili ai sensi dell'art. 119-ter del DL 34/2020, con l'eccezione però di quelle sostenute da:

- condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
- persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare e che la stessa sia adibita ad abitazione principale; inoltre, a condizione, alternativamente, che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (da calcolarsi ai sensi del co. 8-bis1 dell'art. 119 del DL 34/2020, avendo riguardo alla composizione del nucleo familiare), oppure che nel nucleo familiare sia presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell'art. 3 della L. 104/92.

Via Fr.lli Cervi, 10 Limbiate (MB)

Tel-Fax 02 99 69 21 73

E-Mail posta@studiodileone.it

Web www.studiodileone.it

Iscrizione Albo Dottori Commercialisti n. **1491A**



CIN LOCAZIONI TURISTICHE E BREVI

In sede di conversione, con l'inserimento dell'art. 13-ter, è stato introdotto l'obbligo per le unità immobiliari a uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche, per quelle destinate alle locazioni brevi (ex art. 4 DL 24 aprile 2017 n. 50) nonché per le strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere, come individuate dalle norme regionali sul turismo, di attribuzione di un codice identificativo nazionale (CIN). Tale adempimento ha come finalità, oltre che la tutela della concorrenza e dell'trasparenza del mercato, il contrasto alle forme irregolari di ospitalità nonché, anchese tale indicazione non è espressamente evidenziata nella norma, il contrasto all'evasione fiscale.

Il CIN verrà assegnato dal Ministero del Turismo, tramite una procedura automatizzata, previa istanza telematica da parte del locatore ovvero del soggetto titolare della struttura turistico-ricettiva recante i dati catastali e, nel caso di locazioni svolte in forma imprenditoriale, l'attestazione dei requisiti di sicurezza degli impianti. Il codice identificativo nazionale e i relativi dati dell'immobile verranno trasmessi a una banca dati nazionale di tutte le strutture turistiche presenti sul territorio italiano di prossima istituzione.

Il CIN dovrà essere esposto all'esterno dello stabile in cui è collocato l'appartamento o la struttura proposti o concessi in locazione per finalità turistiche o locazione breve assicurando, tuttavia, il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché dovrà essere indicato in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato.

Gli intermediari immobiliari e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l'obbligo, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, di indicare il CIN delle unità offerte.

La sanzione per l'assenza del CIN varierà da 800 a 8.000 euro, in relazione alle dimensioni della struttura o dell'immobile, mentre la mancata esposizione ed indicazione negli annunci sconterà una sanzione da 500 a 5.000 euro. Invece l'assenza, per le attività imprenditoriali, dei requisiti di sicurezza verrà punita con una sanzione da 600 a 6.000 euro, mentre la mancanza della SCIA sconterà un importo variabile da 2.000 a 10.000 euro.